

N. 00025/2009 REG.SEN.

N. 00061/2008 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 61 del 2008, proposto da: Condominio Dent D'Herens, Condominio Golf-Fabbricato A e B, Condominio La Baita, Condominio Piccolo Rododendro, Condominio Sci D'Oro, Carla Pession, Condominio Serenella e Condominio Villa Passera, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Pastore, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

***contro***

Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso la stessa Regione, Dipartimento legislativo e legale, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

***nei confronti di***

Condominio Lo Rionde', Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Condominio Plan Maison, non costituitisi in giudizio;

***e con l'intervento ad opponendum di***

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Thiebat, presso il cui studio, in Aosta, via , via Croce di Citta', 44, ha eletto domicilio;

***per l'annullamento***

- della deliberazione con cui il Comune di Valtournenche incaricava il dottore forestale Enrico Ceriani di Charvensod (AO) di redigere lo studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche 8 agosto 2007, n. 27, avente ad oggetto: "Approvazione variante studio per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine di cui all'art. 37 della Legge regionale n. 11 del 16.04.1998";
- della nota prot. 23850/DTT del 5 novembre 2007 della Direzione tutela del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- della decisione 8 novembre 2007, n. 45/07 assunta dalla Conferenza di pianificazione istituita ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nn. 1183/00 e 2132/07;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, adottata nell'adunanza del 7 dicembre 2007 e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione numero 3 del 15 gennaio 2008, avente ad oggetto: "Comune di Valtournenche: approvazione con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 27 dell'08/08/2007, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 27.08.2007"
- di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valtournenche;

Visto l'intervento ad opponendum dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Valle d'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

1. – Il Condominio Dent D'Herens, il Condominio Golf-Fabbricato A e B, il Condominio La Baita, il Condominio Piccolo Rododendro, il Condominio Sci D'Oro, il Condominio Sci d'Oro, la signora Carla Pession e il Condominio Serenella, con atto in data 17 aprile 2008 – notificato alla Regione Valle d'Aosta, al Comune di Valtournenche, ai Condomini Lo Riondé, Villa Passera e Plan Maison - hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dei seguenti atti:

a) la deliberazione (i cui estremi non vengono indicati), con la quale la Giunta del Comune di Valtournenche ha affidato al dottore Enrico Ceriani l'incarico concernente lo "studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine" ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (incarico conferito dapprima con deliberazione 29 dicembre 2004, n. 256, e successivamente rinnovato con deliberazione 22 marzo 2006, n. 38);

b) la deliberazione 8 agosto 2007, n. 27, con cui il Consiglio Comunale di Valtournenche ha approvato la "variante studio per la delimitazione delle aree soggette al rischio di caduta valanghe o slavine di cui all'art. 37 della legge regionale n. 11 del 6.04.1998";

c) la deliberazione 7 dicembre 2007, n. 3544, con cui la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato tale variante con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della medesima legge regionale;

d) la valutazione positiva condizionata espressa, sulla approvazione della variante, dalla Conferenza di pianificazione della Regione Valle d'Aosta, nella riunione dell'8 novembre 2007;

e) il parere favorevole all'approvazione della variante medesima espresso dalla Direzione tutela del territorio della Regione Valle d'Aosta, con la nota prot. 23850/DTT del 5 novembre 2007.

2. – A seguito della istanza, notificata il 7 giugno 2008, con cui il Comune di Valtournenche ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, gli originari ricorrenti e il Condominio Villa Passera - con atto notificato il 9 agosto 2008 alla Regione, al Comune, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ai Condomini lo Riondé e Plan Maison - si sono costituiti davanti a questo Tribunale, riportandosi integralmente alle deduzioni in fatto e in diritto formulate con il ricorso straordinario.

Oltre al Comune di Valtournenche, si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta: entrambi sostengono l'infondatezza del ricorso e ne chiedono il rigetto.

Il Comune deduce altresì l'inammissibilità dell'impugnativa con riguardo al solo Condominio Villa Passera che - in quanto non ricompreso tra i soggetti che ebbero a proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato - non sarebbe legittimato a chiederne la trasposizione; e in ogni caso - anche a voler considerare l'iniziativa di tale condominio come equivalente alla proposizione di autonomo ricorso giurisdizionale - l'impugnativa sarebbe tardiva.

E' intervenuto 'ad opponendum' l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Valle d'Aosta, deducendo la medesima eccezione di inammissibilità-irricevibilità del ricorso e comunque sostenendo l'infondatezza delle censure dedotte.

All'udienza del 21 gennaio 2009 il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. – Oggetto di impugnativa è il provvedimento con cui il Comune di Valtournenche ha affidato ad un dottore forestale l'incarico di redigere lo studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di

valanghe o slavine; sono impugnate inoltre, insieme agli atti dei relativi procedimenti, le deliberazioni con cui il Consiglio comunale prima, e la Giunta regionale poi, hanno approvato la variante cartografica elaborata sulla base di tale studio.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune di Valtournenche e dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - con riguardo al solo Condominio Villa Passera - perché il ricorso è infondato.

2. - Con un primo motivo i ricorrenti - sette Condomini, interessati dalla perimetrazione impugnata, e una singola condòmina - sostengono che la scelta del Comune di Valtournenche di affidare il complesso studio dei fenomeni valanghivi, riguardanti il territorio comunale, a un tecnico dotato delle competenze proprie dei dottori forestali e iscritto al relativo albo professionale è in contrasto con il sistema di competenze dettato dal combinato dell'articolo 2, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 ("Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"), e degli articoli 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto").

Sul punto - come gli stessi ricorrenti ricordano - questo Tribunale si è già pronunciato rilevando che <<nessuna norma attribuisce competenza specifica esclusiva a una categoria di professionisti sullo studio dei fenomeni valanghivi>>; che <<l'articolo 2 della legge n. 3 del 1976 in più punti attribuisce al dottore forestale funzioni di studio e progettazione riguardanti l'assetto territoriale e la difesa del suolo>>, non esclusivamente in campo rurale; che lo <<schema riguardante il rischio valanghe . . . interessa nel suo riferimento finale un centro abitato, ma . . . evidentemente muove dall'individuazione, studio e rilevazione operata su parti di territorio situate a monte e comunque circostanti ed esterne al centro abitato>> (TAR Valle d'Aosta, 14 marzo 2007, n. 46).

2.a - Ad avviso dei ricorrenti le conclusioni di questo Tribunale si fondano su una errata interpretazione del richiamato articolo 2 della legge n. 3 del 1976.

Il riferimento è al primo comma, prima parte, di tale disposizione, ove si stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,

zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente <<e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale>>: quest'ultima specificazione – sostengono i ricorrenti - costituisce "l'elemento unificante" dell'intera disciplina. Con la conseguenza che tutte le ipotesi di competenza del dottore agronomo forestale, elencate nelle lettere a)-cc) del medesimo comma, dovrebbero ritenersi comunque circoscritte al solo ambito del "mondo rurale".

Ad escludere la fondatezza dell'assunto è sufficiente la lettura delle specifiche ipotesi elencate dalla disposizione, dalle quali si evince con chiarezza che le competenze indicate dal legislatore non riguardano il solo mondo rurale.

In particolare, la lettera q) dell'articolo 2, attribuisce alla competenza dei dottori agronomi e forestali l'intero ambito degli "studi di assetto territoriale" e dei "piani zonali, urbanistici e paesaggistici", nonché la "programmazione", per quanto attiene, non solo alle componenti agricolo-forestali, ma anche "ai rapporti città-campagna".

Ancora, la lettera r) – ove si specifica che anche la "pianificazione territoriale" ed i "piani ecologici per la tutela dell'ambiente" rientrano nell'ambito della competenza dei dottori agronomi e forestali – non fa alcun riferimento al mondo rurale; la stessa lettera r), anzi, nel ricomprendere anche i piani paesaggistici e ambientali, specifica che si tratta di piani per lo sviluppo non solo degli ambiti naturali ed extraurbani, ma anche degli ambiti "urbani".

Proprio le specificazioni contenute nell'elenco – certamente non esaustivo – delle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali induce a ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento ad un contesto, non esclusivamente rurale, ma nel quale ambiente rurale e ambiente urbano interferiscono tra loro. Questo è appunto il caso – come osserva il Comune – dello studio dei fenomeni valanghivi e degli effetti che tale fenomeno, originato in ambito extraurbano, può esplicare sui vicini centri abitati.

Va poi aggiunto che la lettura restrittiva sostenuta dai ricorrenti – secondo cui tutte le specifiche competenze elencate dal primo comma dell'articolo 2 devono ritenersi circoscritte al solo ambito rurale – non è coerente neppure con quanto previsto dal secondo comma della medesima disposizione ai sensi del quale <<i dottori agronomi e i dottori forestali

hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza>>.

Ma v'è di più: proprio il terzo comma dell'articolo – che i ricorrenti richiamano a sostegno dell'illegittimità della scelta di attribuire l'incarico in esame alla sola competenza di un dottore forestale – rafforza ulteriormente la lettura interpretativa che il Collegio ritiene di confermare.

Stabilisce infatti questo terzo comma che <<Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione>>.

Il fatto che il legislatore abbia chiarito che solo “di norma” gli incarichi relativi alla pianificazione non limitata all'aspetto agricolo e rurale sono da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare, non esclude una competenza dei dottori agronomi e forestali anche con riguardo ai piani regolatori generali.

In ogni caso, la disposizione invocata non è applicabile al caso di specie che riguarda, non una pianificazione territoriale generale, ma solo uno studio settoriale, volto esclusivamente alla individuazione delle zone soggette a vincoli idrogeologici: ipotesi dunque senz'altro riconducibile nell'ambito delle attività espressamente attribuite alla competenza dei dottori agronomi e forestali dalle richiamate lettere q) e r), del primo comma della disposizione all'esame, ove sono contemplate, tra l'altro, <<funzioni di studio e progettazione riguardanti l'assetto territoriale e la difesa del suolo>> (TAR Valle d'Aosta, sent. n. 46/2007 cit.).

2.b – Con altro argomento i ricorrenti sostengono che l'interpretazione seguita da questo Tribunale non è corretta perché non avrebbe tenuto conto della legge 3 febbraio 1963, n. 112, (“Disposizioni per la tutela del

titolo e della professione di geologo”) la quale indica - nell’ambito dell’ “oggetto della professione” di geologo - anche “le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo” (art. 3, lett. c).

Anche questo profilo della censura non può essere condiviso.

La disposizione richiamata dai ricorrenti non autorizza infatti a ritenere che tale competenza sia attribuita ai geologi in via esclusiva e che quindi lo studio dei fenomeni valanghivi sia precluso ai dottori forestali.

A conferma della erroneità dell’assunto dei ricorrenti, basta il richiamo all’ultimo comma della disposizione ove si precisa che <<L’elencazione di cui al presente articolo . . . non pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti>>.

2.c – I ricorrenti sostengono poi che l’incarico professionale – in quanto concernente non solo il fenomeno valanghivo, ma pure i relativi effetti su “un contesto immobiliare-residenziale densamente edificato” - avrebbe dovuto essere affidato ad un ingegnere, unico professionista competente ad analizzare, in applicazione di concetti e regole appartenenti al campo della fisica, e soprattutto della scienza delle costruzioni, “l’interferenza con gli elementi base della progettazione degli edifici”.

Che l’incarico affidato al dottore forestale non abbia avuto ad oggetto il mero studio di un fenomeno valanghivo, ma si sia tradotto in puntuali limitazioni all’uso edilizio del suolo è evidente – rilevano i ricorrenti – dall’esame degli elaborati prodotti, che consistono in vere e proprie cartografie di piano regolatore.

D’altra parte - si aggiunge - “non è possibile fare delle considerazioni sulla situazione ambientale dei suoli e sugli aspetti agroforestali, prescindendo dal valutare quale interferenza hanno gli edifici oggi esistenti sul fenomeno valanghivo”: i ricorrenti sostengono infatti che lo studio della dinamica di tale fenomeno, ove vi sia interferenza con un centro abitato, <<sarà influenzato dal comportamento degli edifici presenti; infatti, i primi potranno essere abbattuti o danneggiati ma, al contempo, ridurranno o annulleranno la forza residua del fenomeno valanghivo,

preservando gli altri>>. Sicché uno studio che si limitasse ai soli aspetti di tutela del paesaggio, del territorio e dell'ambiente montano, senza considerare le interferenze con le strutture esistenti, finirebbe per analizzare il fenomeno valanghivo sotto il profilo meramente teorico, senza alcuna utilità dal punto di vista della pianificazione.

Anche queste considerazioni non possono essere condivise.

E' infatti da rilevare che oggetto dell'incarico era solo la verifica dell'ampiezza del possibile fenomeno valanghivo in sé considerato, a prescindere dall'analisi delle ipotetiche reciproche interferenze tra gli edifici: le conseguenze urbanistico-edilizie della delimitazione degli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico non sono conseguenza di un apprezzamento discrezionale del professionista incaricato dello studio del fenomeno valanghivo, ma discendono direttamente dalla legge (l'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1998 detta infatti la "disciplina d'uso" dei terreni soggetti a rischio di valanghe).

Deve dunque escludersi che l'oggetto dell'incarico affidato dal Comune di Valtournenche ad un dottore forestale interferisca con le competenze riservate – dal combinato degli articoli 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 - alla figura dell'ingegnere.

3. – Con il secondo motivo si lamenta la manifesta irragionevolezza della scelta con cui la Giunta Regionale – in sede di approvazione della variante cartografica - ha chiesto di modificare in senso ampliativo la zona di protezione V3 relativa alla valanga n. 42: l'irragionevolezza di tale scelta emerge con evidenza, si sostiene, se si tiene conto che – come si legge nel parere della Direzione regionale tutela del territorio (pure oggetto di impugnazione) – l'ampliamento è finalizzato "a ricomprendere le aree che sono state interessate dall'evento del 4 febbraio 1980".

Sarebbe del tutto illogico fare riferimento – ai fini della delimitazione dei terreni a rischio valanghe – ad una perimetrazione relativa alla situazione manifestatasi quasi trenta anni fa, senza tenere in alcuna considerazione la circostanza che nel frattempo sono stati realizzati i valli paravalanghe, intervento per il quale sono state impiegate ingenti risorse economiche: <<è manifestamente irragionevole>> - si afferma - <<che la nuova costruzione di un vallo non abbia apportato benefici>>.

Anche questa censura non è fondata.

Va subito osservato che, nella formulazione del motivo, l'irragionevolezza viene prospettata con riguardo alla scelta – estranea all'oggetto di impugnazione – di realizzare i valli paravalanghe, intervento ritenuto inutile ed eccessivamente costoso, piuttosto che alla decisione di ampliare la zona di protezione V3.

E' ancora da considerare che – come ricorda la Regione nell'ultima memoria – secondo i "Criteri ed indirizzi di carattere tecnico" contenuti nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 422/1999, le opere di protezione esistenti possono costituire elemento importante nella classificazione del grado di pericolosità in relazione a specifiche analisi locali, <<non potendo costituire di per sé elemento sufficiente a considerare ridotto e sicuramente non eliminato in assoluto il rischio naturale>>.

Va da ultimo rilevato che, con riguardo al contestato ampliamento della zona di protezione V3, i ricorrenti non forniscono alcun principio di prova per dimostrare che il riferimento alla perimetrazione eseguita a seguito dell'evento verificatosi nel 1980 sia irragionevole dal punto di vista delle pressioni di impatto dei fenomeni valanghivi.

Sicché – tenuto anche conto dell'ampio margine di discrezionalità tecnica che connota il potere di apprezzamento attribuito, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante cartografica, alla Direzione regionale di tutela del territorio (che ha proposto l'ampliamento) e alla Conferenza di pianificazione (che lo ha condiviso) – la censura non coglie nel segno.

4. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese e le competenze di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e delle competenze di lite - a favore della Regione Valle d'Aosta, del Comune di Valtournenche e

dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Valle d'Aosta – liquidate in €. 3000,00 (tremila/00) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO